



**Marchio d'Area**



## **Programma Operativo Regionale LEADER+ 2000-2006**

**Gruppo di Azione Locale DaunOfantino S.r.l.**

# **Disciplinare di certificazione del Marchio d'area DaunOfantino**



COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



## INDICE

<b>Presupposti.....</b>	<b>3</b>
<b>I marchi di qualità .....</b>	<b>7</b>
<b>Proposta di disciplinare .....</b>	<b>9</b>
<i>Art. 1 – Finalità del Marchio del GAL.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 2 – Definizioni .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 3 – Concessione di utilizzo .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4 –Concessionari .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 5 – Corrispettivo.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 6 - Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio del GAL.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande .....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 8 – Procedura per la concessione .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 9 - Verifiche ispettive .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 10 - Uso del Marchio del GAL.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 11 – Convenzione.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 12 – Patrocini.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 13 - Attività promozionale del GAL.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 14 - Uso non autorizzato del Marchio d'area DaunOfantino .....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 15 – Clausola generale di revoca.....</i>	<i>17</i>





COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



## ***Presupposti***

Si riporta di seguito una proposta di disciplinare, ispirata alla tutela dei principi sanciti dalla **Comunicazione della Commissione COM(2002) 347 def. 2 luglio 2002**, relativa alla Responsabilità sociale delle imprese *Un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, così come peraltro ampiamente delineata nel **Libro Verde presentato dalla Commissione COM(2001) 366 18 luglio 2001** *“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”*.

Il concetto di responsabilità sociale delle imprese è definito come “l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate”.

### **A) Responsabilità sociale delle imprese: la dimensione interna**

A1. Una gestione delle risorse umane improntata ad attrarre e conservare i lavoratori qualificati tramite una serie di misure adeguate:

- istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita
- responsabilizzazione del personale
- miglioramento del circuito d'informazione nell'impresa
- migliore equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero
- applicazione del principio di uguaglianza per le retribuzioni e le prospettive di carriera delle donne
- partecipazione ai benefici e le formule di azionariato
- presa in considerazione della capacità d'inserimento professionale e della sicurezza sul posto di lavoro

A2. Tutela della salute e sicurezza nel lavoro

Misure volontarie che devono essere integrative delle attività legislative e di controllo delle autorità pubbliche, poiché anche questi strumenti tendono a sviluppare una cultura della prevenzione, in altre parole un migliore livello di sicurezza e di protezione della salute sul luogo di lavoro.

A3. Adattamento alle trasformazioni

Ristrutturare in un'ottica socialmente responsabile significa garantire la partecipazione e il coinvolgimento delle persone interessate attraverso una





Marchio d'Area



procedura aperta di informazione e di consultazione. Inoltre, qualunque ristrutturazione deve essere accuratamente preparata, devono essere identificati i rischi più importanti, calcolando tutti i costi diretti e indiretti delle varie azioni strategiche e valutando tutte le soluzioni alternative in grado di limitare i licenziamenti.

Impegnandosi nello sviluppo locale e nelle politiche attive del mercato del lavoro attraverso partnership a favore dell'occupazione locale e/o l'inserimento sociale, le imprese possono attenuare le conseguenze sociali e locali delle grandi ristrutturazioni.

A4. Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali che può comportare oltre che una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente, anche un abbassamento delle spese di materie prime:

- riduzione del consumo delle risorse
- riduzione del consumo delle emissioni inquinanti
- riduzione delle spese di eliminazione dei rifiuti
- creazione di sistemi di gestione ambientale e di audit in grado di promuovere un miglioramento continuo delle prestazioni in materia di tutela ambientale.

Nel settore dell'ambiente, la PIP (Politica integrata dei prodotti) prevista dal Sesto programma d'azione per l'ambiente della Commissione, può essere considerata come un quadro solido di riferimento per la promozione della responsabilità sociale delle imprese.

## **B) Responsabilità sociale delle imprese: la dimensione esterna**

B1. Rispetto dei principi della RSI nel rapporto con le Comunità locali

La reputazione di un'impresa a livello locale, la sua immagine non solo in qualità di datore di lavoro e produttore, ma anche di protagonista della vita locale, influiscono certamente sulla sua competitività.

Le imprese recano il loro contributo alla comunità, in particolare a quella locale, fornendo posti di lavoro, salari e prestazioni ed entrate fiscali. Inversamente, le imprese dipendono dalla buona salute, dalla stabilità e dalla prosperità delle comunità che le accolgono. A titolo di esempio, esse



# Marchio d'Area



reclutano la maggior parte dei dipendenti sul mercato locale del lavoro e hanno quindi interesse diretto a che le qualifiche di cui hanno bisogno siano disponibili localmente. Inoltre, le PMI trovano anche la maggior parte dei loro clienti nel loro ambiente prossimo.

## B2. Rispetto dei principi della RSI nelle Partnership commerciali, nei rapporti con fornitori e consumatori

Le imprese devono fare in modo di rispettare, nei rapporti con fornitori a monte e distributori a valle, le disposizioni del diritto comunitario e nazionale in materia di concorrenza, nonché di buone prassi in materia di rapporti commerciali e di buona fede pre e post contrattuale. A breve termine le imprese saranno così in grado di ridurre la complessità delle loro operazioni e i costi, aumentando la qualità. A lungo termine, i rapporti intessuti possono tradursi in prezzi, clausole e aspettative equi, nonché in una garanzia di qualità e in prestazioni affidabili.

Le imprese che stringono rapporti durevoli con i clienti, concentrando l'insieme della loro organizzazione sulla comprensione delle loro aspettative e fornendo loro una qualità, una sicurezza, un'affidabilità e un servizio superiori, genereranno probabilmente maggiori profitti.

## B3. Rispetto dei diritti dell'uomo

Questo aspetto è riconosciuto da strumenti internazionali quali la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) relativa ai principi e diritti fondamentali nel lavoro e i Principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali. Le imprese devono essere in grado di:

- identificare le circostanze nelle quali il loro settore di responsabilità si distingue da quello dei governi
- controllare che i loro partner commerciali rispettino i loro valori fondamentali,
- evitare di essere coinvolti in gravi casi di corruzione, compresa la corruzione attiva che spesso è all'origine della corruzione passiva, (come previsto dall'Accordo di Cotonou)

Per quanto riguarda i diritti dell'uomo, è necessaria una continua verifica dell'applicazione e del rispetto dei codici. Tale verifica deve essere concepita e realizzata secondo norme e regole accuratamente definite cui



# Marchio d'Area



dovrebbero conformarsi le organizzazioni e gli individui che realizzano quello che si definisce un "audit sociale".

#### B4. Preoccupazioni ambientali a livello planetario

Le imprese sono anche attori ambientali a livello planetario. Esse possono quindi cercare di assumere la propria responsabilità sociale a livello europeo, ma anche internazionale. A titolo di esempio, possono incoraggiare un miglioramento delle prestazioni ambientali lungo tutta la catena produttiva grazie all'approccio PIP e ricorrere ulteriormente agli strumenti europei e internazionali collegati alla gestione e ai prodotti.





Marchio d'Area



## ***I marchi di qualità***

Capitale importanza, nella Comunicazione della Commissione COM(2002) 347 cui si ispira il presente disciplinare, è rivestita dalla concessione di marchi di qualità, che integrano e danno valore giuridico, nella strategia del GAL DaunOfantino, ai principi sopra richiamati.

Il diritto dei consumatori all'informazione trova fondamento negli articoli del Trattato CE. L'informazione deve essere accurata ed accessibile perché risulti utile ai consumatori. Dal momento che i consumatori dimostrano una preferenza sempre più spiccata per prodotti e servizi che confermino la responsabilità sociale ed ambientale delle imprese, è di assoluta importanza che i consumatori siano adeguatamente informati sugli aspetti sociali ed ambientali delle condizioni di produzione per consentire loro di scegliere con cognizione di causa. Tali informazioni sono disponibili sotto diverse forme e provengono da diverse fonti: dichiarazioni dei produttori, dati forniti dalle organizzazioni dei consumatori o etichette controllate da terzi.

Il rispetto di criteri comuni sulla formulazione e la valutazione degli argomenti sociali o ambientali auto dichiarati dai fabbricanti migliorerebbe la loro efficacia e la loro credibilità. È essenziale che gli Stati membri e le parti interessate effettuino un controllo di tali affermazioni. La Commissione sta completando linee direttive sulla formulazione e la valutazione di affermazioni ecologiche sostenute unilateralmente da fabbricanti o distributori, basate sulla norma ISO 14021:1999 e intese a prevenire affermazioni ingannevoli e ad incoraggiare iniziative positive.

I consumatori ricavano inoltre le loro informazioni da meccanismi di riconoscimento, quali la citazione di ricompense, premi, etichette, ecc., che identificano le buone prassi riguardo a soggetti specifici. L'ECOLABEL dell'UE, nonché le iniziative e i marchi del commercio equo o etico sono esempi di programmi di etichettatura controllata da terzi che includono elementi di natura sociale. Tuttavia, essi esistono solo per una gamma limitata di prodotti. Nella maggior parte dei casi, non è facile ottenere informazioni pertinenti riguardo agli aspetti sociali ed ambientali della produzione dei beni di consumo.

I movimenti del commercio etico ed equo perseguono oggi iniziative comuni intese ad elaborare criteri trasparenti e verificabili di etichettatura e di certificazione. La Commissione approva tali sforzi nonché la razionalizzazione delle etichette esistenti, tramite iniziative quali la nuova etichetta internazionale unica nel settore del commercio equo introdotta dalla FLO (Fair-trade Labelling





COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



Organisations) e valuterà l'opportunità o meno di adottare altre misure per promuovere il commercio equo ed etico.

La partecipazione ai programmi di certificazione dovrà essere su base volontaria. I marchi dovranno essere attuati in maniera obiettiva, trasparente e credibile, senza discriminazioni, nel rispetto degli obblighi internazionali a livello comunitario e delle norme di concorrenza in vigore. Le convenzioni fondamentali del lavoro dell'OIL dovrebbero costituire il livello minimo da osservare in tali programmi. L'UE sostiene l'azione dell'OIL riguardo ad iniziative volontarie private.

I sistemi educativi potrebbero aiutare a capire meglio perché siano necessari prodotti e servizi socialmente responsabili, insegnando ai consumatori come effettuare scelte documentate.



Agenzia di Formazione e Ricerca  
per lo Sviluppo Sostenibile



COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



## ***Proposta di disciplinare***

### **Art. 1 – Finalità del Marchio del GAL**

A decorrere dalla data 21/07/2006 chiunque intenda utilizzare l'emblema e la denominazione "Marchio d'area DaunOfantino" dovrà presentare una richiesta scritta al GAL DaunOfantino, specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intenda attuare.

Il GAL DaunOfantino, al fine di perseguire le proprie finalità, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso dell'emblema e della denominazione "Marchio d'area DaunOfantino" ai soggetti indicati negli articoli seguenti.

La finalità che il Marchio d'area DaunOfantinosi propone è la tutela dei principi sanciti dalla Comunicazione della Commissione COM (2002) 347 def. 2 luglio 2002 relativa alla Responsabilità sociale delle imprese *Un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile*, in particolare:

#### **A) Responsabilità sociale delle imprese: la dimensione interna**

- Gestione delle risorse umane improntata ad attrarre e conservare i lavoratori qualificati tramite una serie di misure adeguate
- Tutela della salute e sicurezza nel lavoro
- Adattamento alle trasformazioni
- Gestione degli effetti sull'ambiente e delle risorse naturali che può comportare oltre che una diminuzione delle ripercussioni sull'ambiente, anche un abbassamento delle spese di materie prime

#### **B) Responsabilità sociale delle imprese: la dimensione esterna**

- Rispetto dei principi della RSI nel rapporto con le Comunità locali
- Rispetto dei principi della RSI nelle Partnership commerciali, nei rapporti con fornitori e consumatori
- Rispetto dei Diritti dell'uomo
- Preoccupazioni ambientali a livello planetario





Marchio d'Area



## Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare s'intende per:

- GAL: il "Gruppo di Azione Locale DaunOfantino srl" con sede legale in Manfredonia, Via delle Cisterne, 54;
- Disciplinare: il presente documento "Disciplinare per la concessione dell'uso dell'emblema e della denominazione "Marchio d'area DaunOfantino";
- Marchio d'area DaunOfantino: l'emblema e la denominazione "Marchio d'area DaunOfantino" (Allegato n. 1);
- Richiedente: qualunque soggetto pubblico e privato, singolo e associato, che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, l'uso del Marchio d'area DaunOfantino;
- Concessionario: qualunque soggetto pubblico e privato, singolo e associato, che viene, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, espressamente autorizzato all'uso del Marchio d'area DaunOfantino;
- Comitato di Gestione: l'organismo (composto dal Presidente del GAL o di un Consigliere di Amministrazione dallo stesso delegato, dal Direttore del GAL e da un esperto di certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale, con particolare riferimento ai settori della Qualità, dell'Ambiente, della Salute e Sicurezza, e dell'Etica) incaricato di condurre l'istruttoria tecnico - amministrativa per la concessione del Marchio d'area DaunOfantino.

## Art. 3 – Concessione di utilizzo

Il Marchio d'area DaunOfantino può essere concesso soltanto a soggetti richiedenti che abbiano sede e/o svolgano la propria attività in uno dei comuni compresi nell'area del GAL DaunOfantino e realizzano prodotti e/o servizi che rispondono alle finalità di cui all'art. 1 e che sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio d'area DaunOfantino non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia.



COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



L'uso del Marchio d'area DaunOfantino è attribuito al concessionario per il periodo di un anno a decorrere dalla data di concessione dello stesso, e viene rinnovato automaticamente a condizione che il concessionario:

- effettui il pagamento del corrispettivo annuo di concessione nei modi e nei tempi previsti dal presente Disciplinare;
- mantenga i requisiti previsti dal presente Disciplinare. A tal fine il GAL DaunOfantino ha facoltà di verificare in qualsiasi momento che il concessionario sia in regola con tutte le norme previste dalle Leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali o socio-culturali e che non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio del GAL e dell'ambiente naturale in genere.

## Art. 4 – Concessionari

L'uso del Marchio d'area DaunOfantino può essere concesso ai richiedenti che abbiano sede ovunque, purché esista un collegamento tra la loro attività e quella del GAL DaunOfantino, e svolgano un'incisiva azione di promozione, tutela o valorizzazione dell'area di competenza del GAL, il tutto ai sensi del presente Disciplinare.

I richiedenti, che devono possedere un proprio marchio, ovvero crearne uno ex novo (anche costituito dalla sola Denominazione dell'Ente), possono appartenere alle seguenti categorie:

- A) Enti Pubblici (Comuni, Scuole, ecc.) o di diritto pubblico;
- B) Agenzie di servizi che svolgano attività promozionale e di tutela dell'area GAL (associazioni no-profit, cooperative di lavoro che operano nel campo della manutenzione e tutela ambientale, Pro loco, ecc.);
- C) Imprese turistiche che operino nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, e che svolgano un'azione di promozione dell'area GAL (inserendo nei menù i prodotti tipici, fornendo informazioni sul GAL agli ospiti, organizzando escursioni nel GAL per i clienti, ecc.);
- D) Imprese di qualsiasi settore che utilizzino quale materia prima esclusivamente o principalmente prodotti dell'area GAL (prodotti agricoli, materiali lapidei, legname, ecc.) o che, pur utilizzando materiali provenienti da altre aree, osservino e mantengano in vita sistemi di lavorazione tradizionali dell'area;
- E) Imprese editoriali che svolgano un servizio di attività promozionale del GAL.





COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



In tutti i casi l'utilizzazione del Marchio d'area DaunOfantino viene concessa previa stipula di specifiche convenzioni inerenti le singole iniziative, approvate dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

## **Art. 5 – Corrispettivo**

L'uso del Marchio d'area DaunOfantino viene concesso in via generale a fronte di corrispettivo stabilito dal GAL con cadenza annuale, tenendo conto del settore di appartenenza e della categoria economica del soggetto richiedente.

Per specifiche attività (manifestazioni, fiere, ecc.) il GAL determina di volta in volta l'ammontare del corrispettivo e la durata della concessione del Marchio del GAL.

Il pagamento del corrispettivo avviene contestualmente al provvedimento di concessione dell'uso del Marchio del GAL.

Al fine di accrescere la conoscenza delle proprie iniziative e di promuovere settori di attività che presentino aspetti di particolare debolezza economica o di forte tipicità, il GAL può concedere l'uso del Marchio d'area DaunOfantino anche a titolo gratuito.

## **Art. 6 - Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio del GAL**

La concessione all'uso del Marchio d'area DaunOfantino avviene secondo il seguente iter procedurale:

1. Domanda di concessione dell'uso del Marchio d'area DaunOfantino da parte del richiedente, da inoltrare secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Disciplinare.
2. Istruttoria da parte del Comitato di Gestione delle domande presentate, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 8.
3. Eventuale verifica ispettiva dell'organizzazione e dei relativi prodotti e/o servizi di cui alla domanda da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9.
4. Relazione del Comitato di Gestione al Consiglio di Amministrazione del GAL, e determinazione del Consiglio di Amministrazione stesso, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 9.
5. Stipula di apposita convenzione tra il concessionario del Marchio d'area DaunOfantino e il GAL, secondo le modalità di cui all'art. 11.





COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



## Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di assegnazione del Marchio d'area DaunOfantino devono essere compilate utilizzando il modello di cui all'Allegato 2.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'iscrizione al competente Registro delle imprese – nella sezione ordinaria o speciale - della Camera di Commercio, nei limiti in cui tale iscrizione sia obbligatoria per il richiedente;
2. Copia del Bilancio, o della dichiarazione IVA, dell'ultimo anno, approvato e depositato;
3. Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (secondo il modello di cui all'Allegato 3), attestante
  - che il richiedente non ha contestazioni in corso, e non ne ha avute per il quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, relative a reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
  - i prodotti ovvero i servizi per i quali si richiede l'utilizzo del Marchio d'area DaunOfantino (descrivendo dettagliatamente il processo produttivo e le materie prime utilizzate nonché la loro provenienza ovvero descrivendo il servizio erogato);
  - l'area del Gal DaunOfantino su cui si realizza l'attività ovvero si determinano effetti (indicando il Comune ovvero i Comuni ovvero aree specifiche presenti nel territorio del GAL DaunOfantino);
  - il settore di appartenenza del richiedente (indicando anche il codice ATECO 2002);
  - l'accettazione delle condizioni riportate nel presente Disciplinare del Marchio d'area DaunOfantino;
  - la collaborazione alla raccolta dei dati per il monitoraggio dell'efficacia dell'uso in concessione del Marchio d'area DaunOfantino;
4. Bozza delle etichette da apporre sui prodotti per i quali viene richiesto l'uso del Marchio d'area DaunOfantino, ove applicabile;
5. Questionario (Allegato 4)





Marchio d'Area



Le domande, in busta chiusa recante la dicitura "*Domanda di concessione dell'uso del Marchio d'area DaunOfantino*", devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano, al seguente indirizzo: GAL DAUNOFANTINO - Via delle Cisterne, 54 - 71043 Manfredonia (FG)

## Art. 8 – Procedura per la concessione

Il Comitato di Gestione ha il compito di ricevere le domande e verificare la completezza della documentazione a corredo, richiedendo eventuale opportuna integrazione.

L'ordine di istruttoria utilizzato dal Comitato è quello cronologico relativo ai tempi di arrivo delle domande che vengono protocollate sul registro del protocollo del GAL.

Il Comitato di Gestione, al termine dell'iter istruttorio, presenta al GAL una relazione sull'istruttoria nella quale viene espressa la valutazione sulla idoneità del richiedente ed i risultati delle eventuali verifiche svolte.

Il Consiglio di Amministrazione pronuncia la Delibera contenente la determinazione finale.

Tale determinazione può consistere in

- una approvazione alla concessione del *Marchio d'area DaunOfantino*;
- un diniego di concessione dell'uso del *Marchio d'area DaunOfantino*.

La determinazione, esaurientemente motivata, è insindacabile ed è notificata al richiedente.

In caso di esito favorevole, il richiedente dovrà versare la quota di concessione del Marchio d'area DaunOfantino, secondo i tempi ed i modi indicati dal Gal e si procederà alla firma della convenzione (allegato 5).

## Art. 9 - Verifiche ispettive

Il Comitato, predispone il programma della verifica ispettiva, concordando con il richiedente la data ed i tempi di effettuazione della stessa.



# Marchio d'Area



Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dal presente Disciplinare.

La verifica ispettiva viene effettuata da un Team Tecnico, designato dal Comitato e formata da personale opportunamente qualificato.

Precedentemente all'effettuazione della verifica ispettiva, il Comitato notifica per iscritto al richiedente il programma, la data, i tempi ed il luogo di effettuazione, le persone da contattare.

Gli argomenti oggetto di valutazione durante la verifica ispettiva possono essere i seguenti:

- a) carattere tipico e tradizionale dei prodotti;
- b) origine delle materie prime;
- c) ubicazione sito produttivo o sito di erogazione del servizio;
- d) svolgimento del processo produttivo;
- e) modalità di erogazione del servizio;
- f) modalità di realizzazione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.)
- g) condizioni igieniche generali;
- h) eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;
- i) eventuale esistenza di un sistema di gestione ambientale;
- j) eventuale esistenza di certificazione SA 8000 (certificazione etica);
- k) rispetto di ogni altro requisito espressamente previsto dalla legge.

Al termine della verifica ispettiva il Team Tecnico notifica al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti del presente Disciplinare, e richiede l'effettuazione di azioni correttive atte ad eliminare tali non conformità; il Team Tecnico redige apposito verbale, nel quale vengono riportate le non conformità eventualmente riscontrate ed un giudizio sul richiedente.

In caso di assenza di non conformità il Comitato esprime giudizio positivo. In caso di presenza di non conformità particolarmente gravi ed ostative in relazione all'uso del Marchio del GAL, rispetto alle quali il richiedente non è in condizione di definire delle idonee ed immediate azioni correttive, il Comitato appone giudizio negativo.





# Marchio d'Area



Il verbale formulato dal Team Tecnico, unitamente a tutta la documentazione eventualmente prodotta durante la verifica ispettiva, viene trasmessa al Comitato di Gestione.

## **Art. 10 - Uso del Marchio del GAL**

L'emblema e la denominazione "*Marchio d'area DaunOfantino*" possono essere utilizzati in abbinamento al marchio del concessionario, esposto anche sui prodotti tipici e tradizionali oltre che nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario dell'uso del *Marchio d'area DaunOfantino*.

## **Art. 11 – Convenzione**

L'uso del Marchio d'area DaunOfantino è regolato tramite specifica convenzione tra il GAL ed il soggetto concessionario (secondo il modello di cui all'Allegato 5).

## **Art. 12 – Patrocini**

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità del GAL, in deroga agli artt. 6 e ss. del presente Disciplinare, il Consiglio di Amministrazione del GAL può concedere in uso il Marchio d'area DaunOfantino a titolo gratuito purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

## **Art. 13 - Attività promozionale del GAL**

Tutti i prodotti e i servizi che hanno ottenuto il Marchio d'area DaunOfantino, potranno essere pubblicizzati e promossi nelle occasioni promozionali previste dal programma del GAL, secondo le modalità che saranno concordate all'uopo.

Lo stesso GAL si riserva la possibilità di organizzare iniziative promozionali per la divulgazione dei suddetti prodotti e servizi.

L'elenco di tali prodotti e servizi sarà inserito in un Albo ufficiale, l'*Albo del Marchio d'area DaunOfantino*, tenuto presso la sede del GAL e pubblicato sul sito internet [www.galdaunofantino.it](http://www.galdaunofantino.it).

Tale albo, che sarà continuamente aggiornato, sarà suddiviso per gruppi di prodotto e gruppi di servizi.



COMUNITÀ  
EUROPEA



PROGRAMMA  
LEADER+



REGIONE  
PUGLIA

# Marchio d'Area



## **Art. 14 - Uso non autorizzato del Marchio d'area DaunOfantino**

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio d'area DaunOfantino, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, riservandosi di avviare un'azione legale.

## **Art. 15 – Clausola generale di revoca**

Il GAL, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso del Marchio d'area DaunOfantino, oltre che in caso di inosservanza delle clausole del presente Disciplinare e di quelle stabilite nella convenzione, anche per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto del GAL stesso o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.



Agenzia di Formazione e Ricerca  
per lo Sviluppo Sostenibile